



IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 25 Novembre 1926 N. 2008.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

SCHIRRU Michele di Giovanni e di Andria Carmine, nato a Padria (Sassari),
il 19 Ottobre 1899, negoziante; detenuto dal 3 febbraio 1931-IX.

IMPUTATO

a) Del delitto di cui all'art. I della Legge 25 Novembre 1926, n. 2008 per avere in Inghilterra, Francia e Belgio, in epoca imprecisata del 1930 concertato insieme ad altri di attentare alla vita di S. E. il Capo del Governo Italiano e per avere poi, in esecuzione di tale concerto, confezionato fuori d'Italia due ordigni esplosivi, riempiendoli poscia con alto esplosivo; e per averli poi trasportati in Italia dove entrò il 6 Gennaio 1931-Anno IX per lo scopo suddetto, appostandosi in Roma, dal 12 Gennaio al 3 Febbraio, armato di rivoltella, in luogo idoneo per lanciaarli contro la persona designata;

b) Del delitto previsto dall'art. 4 primo capoverso stessa legge 25 Novembre 1926, n. 2008 per appartenenza al disciolto partito anarchico;

c) Di mancata omicidio ai sensi degli art. 62, 364, 365 n. 2 e 79 C. P. per avere la sera del 3 Febbraio 1931-Anno IX in Roma, negli uffici del Commissariato di P. S. di Trevi, al fine di uccidere, con unica risoluzione criminosa, esplosi colpi di rivoltella al grido "di Viva l'Anarchia" contro i pubblici ufficiali più sotto indicati, a causa delle loro funzioni, senza raggiungere l'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà, ma ferendo il Vice-Commissario De Simone, il Maresciallo Ciani e più gravemente l'agente di P. S. Tassi;

d) Del delitto previsto dagli art. 1, 5, 7 della Legge 19 Luglio 1894, n. 314 perchè, dopo di averli confezionati all'estero assieme ad altri, trasportava in diverse città d'Italia gli ordigni esplosivi sopra indicati;

e) Di porto abusivo di pistola (art. 464, n. 1 C. P.) per avere senza licenza dell'Autorità competente nei mesi di Gennaio e Febbraio 1931-Anno IX in Roma, portato fuori della propria abitazione una pistola automatica;

f) Di omessa denuncia d'armi e munizioni (art. 37 vigente Legge di P. S.) per non aver denunciato all'autorità competente l'arma di cui sopra e le relative munizioni di cui fu trovato in possesso;

g) Di contravvenzione alla legge sulle CC. GG. (art. 9 legge tributaria 30 Dicembre 1923 n° 2379), per non aver pagata la tassa relativa al porto d'armi di cui sopra.

O M I S S I S

PER QUESTI MOTIVI

Letti ed applicati gli art. 1-4-7 Legge 25 Novembre 1926 N. 2008 - 4-8 R. D. 12 Dicembre 1926 N. 2062; 62-364-365 N. 279-464 N. 1-68-36-39 C. P. 1-5-7 Legge 19 Luglio 1894 N. 314-37-10 vigente legge di P. S. 9 Legge tributaria sulle CC. GG. vigente 551 e segg. C. P. Es.

DICHIARA

SCHIRRU Michele responsabile di tutti i reati in epigrafe a lui addebitati e lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena e alle conseguenze di legge.

Ordina che un estratto della presente sentenza sia affisso in tutti i comuni del Regno.

ROMA, ventotto maggio millenovecentotrentuno - Anno nono.

IL PRESIDENTE

F.º **CRISTINI GUIDO**

IL GIUDICE RELATORE

F.º **PRESTI GIOVANNI**

IL CANCELLIERE CAPO

F.º **FERRAZZOLI AUGUSTO**

I GIUDICI

F.º **CAU LUSSORIO**

„ **VENTURA ALBERTO**

„ **RAMBALDI GIUSEPPE**

„ **PIROLI ALBERTO**

„ **OLIVETI IVO**

S. E. il Comandante del Corpo di Armata di Roma con ordinanza 28 maggio 1931-Anno IX ha disposto l'esecuzione della presente sentenza.

La fucilazione di SCHIRRU MICHELE è avvenuta a norma di legge alle ore 4,27' del 29 maggio 1931 Anno IX in un forte del Comune di Roma.